

COMUNE DI SAINT-OYEN



REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL'AUTORIMESSA NON CUSTODITA ADIACENTE AL MUNICIPIO.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____.2015

INDICE

Art. 1. Oggetto.....	3
Art. 2. Utilizzo.....	3
Art. 3. Obblighi.....	3
Art. 4. Divieti.....	3
Art. 5. Responsabilità e danni.....	4
Art. 6. Rimozione dei veicoli.....	4
Art. 7. Sosta a pagamento.....	4
Art. 8. Controversie.....	4
Art. 9. Entrata in vigore.....	5

Art. 1. - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso dell'autorimessa non custodita per autovetture adiacente al Municipio in rue du Grand-Saint-Bernard n. 52.
2. L'attività dell'autorimessa è svolta secondo le norme del presente regolamento e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), alle quali gli utenti dovranno attenersi.

Art. 2. - Utilizzo

1. Nell'autorimessa possono essere collocati gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con l'esclusione delle altre categorie di veicoli ed, in particolare, dei mezzi agricoli e di quelli funzionanti a gas (G.P.L.).
2. L'utilizzo dell'autorimessa è libero e senza pagamento.
3. Con ordinanza del Sindaco sarà regolamentata la sosta.
4. L'autorimessa potrà restare chiusa per lavori o per casi di forza maggiore e nel caso di manifestazioni autorizzate o promosse dal Comune. L'utente è tenuto ad informarsi dell'orario di apertura e di chiusura e quindi a ritirare il proprio veicolo prima della scadenza di detto orario.
5. L'autorimessa è incustodita, senza alcun obbligo o responsabilità di custodia da parte del Comune.

Art. 3. - Obblighi

1. Gli utenti sono tenuti a:
 - a) seguire il senso di circolazione indicato dalla segnaletica;
 - b) mantenere velocità a passo d'uomo tale da evitare intralcio e pericolo a persone e cose;
 - c) eseguire le manovre di accesso ai posti con cautela;
 - d) ricoverare il mezzo nei posti liberi rispettando le norme di circolazione stradale e le indicazioni;
 - e) lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre ad adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
 - f) comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
 - g) rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale ivi apposta, nonché le istruzioni affisse all'interno del parcheggio;
 - h) utilizzare con attenzione e accuratezza l'area di parcheggio e le relative attrezzature.

Art. 4. - Divieti

1. Agli utenti è vietato:
 - a) sostare senza necessità nell'autorimessa con il motore acceso;
 - b) campeggiare nell'autorimessa;
 - c) effettuare travasi di carburante all'interno dell'autorimessa;
 - d) sostare con l'automezzo lungo le corsie di scorrimento, d'accesso o di uscita;
 - e) effettuare il lavaggio degli automezzi all'interno dell'autorimessa;
 - f) scaricare al suolo materiali che possano sporcare e/o danneggiare l'autorimessa;
 - g) parcheggiare al di fuori dei posti delimitati;
 - h) parcheggiare con roulotte, camper o similari;
 - i) parcheggiare mezzi agricoli;
 - j) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
 - k) portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nell'autorimessa;
 - l) usare i fari abbaglianti all'interno dell'autorimessa;
 - m) effettuare prove di guida;
 - n) accendere fuochi;
 - o) produrre rumori molesti;
 - p) allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali;

- q) parcheggiare veicoli affetti da perdita del carburante o da altri difetti suscettibili di arrecare danno all'autorimessa o imbrattare il pavimento;
- r) parcheggiare veicoli a gas.

Art. 5. - Responsabilità e danni

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti e/o investimenti provocati dagli utenti all'interno dell'autorimessa, il diritto al risarcimento del danno potrà essere esercitato dal danneggiato esclusivamente nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune.
2. Il Comune non risponde del veicolo parcheggiato, né di quanto in esso contenuto.
3. In caso di incidente, gli utenti dovranno darne comunicazione immediata all'Ente e non potranno rimuovere le autoveicoli coinvolte prima della constatazione dell'evento dannoso da parte delle autorità competenti e delle altre parti coinvolte.

Art. 6. - Rimozione dei veicoli

1. Il Comune in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale uso del parcheggio può procedere alla rimozione dei veicoli secondo la vigente normativa.
2. Gli autoveicoli che dovessero trovarsi nei posti auto riservati ai disabili o che creassero comunque intralcio alla circolazione saranno soggetti a rimozione forzata che avverrà con onere e rischio a carico dell'utente.

Art. 7. - Sosta a pagamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale la sosta dei veicoli potrà essere subordinata al pagamento di una somma di denaro, da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni, le esenzioni e tariffe in conformità alla legislazione vigente e in ottemperanza agli indirizzi del Consiglio comunale.

Art. 8. - Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento tra il Comune di Saint-Oyen e gli utenti dell'autorimessa sarà risolta da un Collegio Arbitrale che deciderà in maniera rituale, secondo le previsioni del C.P.C.
2. Il Collegio Arbitrale sarà costituito da un membro designato da ciascuna parte ed un terzo, che fungerà da Presidente, indicato dai primi due arbitri.
3. In caso di disaccordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Aosta su richiesta della parte più diligente.

Art. 9. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.